



REGOLAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI

- VISTO** il DPR 275/99 (Regolamento dell'Autonomia), art. 17;
- VISTA** la Legge 40/2007, art. 13, possibilità di avvalersi delle detrazioni fiscali;
- VISTA** la guida alle Erogazioni liberali e alle agevolazioni fiscali, realizzata dall'Agenzia delle Entrate aggiornata con la normativa in vigore al 30 novembre 2007;
- VISTA** la Legge 107/2015, art. 1, comma 143 (disciplina delle risorse derivanti da contributi volontari);
- VISTO** il Decreto Legislativo 129/2018, art. 5 (Regolamento recante istruzioni generali sulla amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche – Redazione del Programma Annuale);
- VISTA** la Circolare 7/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate (spese per iscrizioni);
- VISTA** la Circolare MIUR 312/12;
- VISTA** la Circolare MIUR 593/13;
- CONSIDERATO** che i contributi delle famiglie sono volontari e devono essere tenuti distinti dalle tasse scolastiche erariali che sono obbligatorie, salvo i casi di esonero;
- CONSIDERATO** che le risorse raccolte devono essere destinate esclusivamente per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non per il funzionamento ordinario e amministrativo;
- TENUTO CONTO** che le famiglie devono rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per loro conto (a titolo di esempio: assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, gite scolastiche, libretti delle assenze,...);
- CONSIDERATO** che la scuola ha l'obbligo di informare le famiglie sulla destinazione dei contributi;
- TENUTO CONTO** che al momento del versamento le famiglie sono informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 Legge 40/07.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art.1 - PREMESSA

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola.

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge, pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all'Art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, Art. 143, secondo comma, e Art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

Il contributo richiesto alle famiglie è di due tipi: Il contributo volontario annuale (facoltativo) e la quota obbligatoria di rimborso delle spese sostenute dall'istituzione scolastica per conto della famiglia.

L'importo del contributo volontario annuale viene deliberato dal Consiglio d'Istituto.

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata dal Consiglio di Istituto, ogni anno scolastico. I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art. 3.

La quota obbligatoria di rimborso per il pagamento anticipato, da parte della scuola, del costo pro quota del premio per la polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile presso terzi, del Registro elettronico, del libretto giustificazioni entrate posticipate e uscite anticipate, ecc... è comunicata ogni anno scolastico. La famiglia che non intenda versare il contributo volontario è comunque tenuta al rimborso di tale quota (Nota Miur Prot. n. 312_2012).

Altri contributo sono previsti per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, per gli stage all'estero, per attività che riguardino un numero limitato di alunni, ecc...In tal caso la famiglia è tenuta ad anticipare e a rimborsare, secondo le disposizioni vigenti, le spese sostenute dall'Amministrazione scolastica per suo conto. (Nota Miur Prot. n.312_2012). Naturalmente la partecipazione a tali attività è volontaria, quindi l'obbligo sussiste in seguito alla adesione della famiglia alla stessa.

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è formato da un'unica quota, costituita dall'importo deliberato dal Consiglio di Istituto, per attività e progetti volti al miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa, contenuti nel PTOF della scuola e per l'aggiornamento tecnologico.

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata dal Consiglio di Istituto, ogni anno scolastico. Il Consiglio di Istituto potrà deliberare altresì la destinazione d'uso.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art.3 e le famiglie che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

Art. 3 – DETRAZIONI FISCALI

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, art.13., se finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento indicati dalla legge.

Art. 4 - UTILIZZO DEI FONDI

Come specificato all'Art. 3, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- edilizia scolastica
- acquisto o noleggio di attrezzature e software per l'innovazione tecnologica di aule e laboratori;
- acquisto materiali di consumo utilizzati nei laboratori per l'ampliamento dell'offerta formativa (materiale elettrico, ferroso, elettronico, scientifico, farmaceutico, fotografico, informatico, per giardinaggio, tessile, per l'igiene e la pulizia, alluminio, cancelleria, ferramenta, cartucce stampanti, carta e fotocopie);
- progetti ed attività extracurricolari per offrire occasioni di crescita e confronto con il territorio nelle competenze di cittadinanza e trasversali;
- corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche;
- partecipazioni a concorsi indetti a livello regionale e nazionale, partecipazione a campionati studenteschi e a gare;
- uscite didattiche;

- fondo di solidarietà (dall' a.s. 2023/2024 per aiutare gli alunni più in difficoltà a partecipare ai viaggi di istruzione)

I contributi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non per attività curricolari o di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno soltanto una ricaduta indiretta sull'azione educativa rivolta agli studenti.

Art. 5 – RIMBORSI

In caso di richiesta di rimborso del contributo volontario per trasferimento o per altri motivi, si stabilisce quanto segue:

- In caso di trasferimento o ritiro dell'iscrizione da parte dell'alunno prima dell'inizio delle lezioni, si rimborserà, previa richiesta dell'interessato, l'ammontare del contributo volontario;
- Se il trasferimento o ritiro dell'alunno avviene entro il 31/12, il rimborso, relativo al contributo volontario, sarà ridotto in maniera proporzionale al tempo di permanenza dell'allievo nell'istituto;
- Se il trasferimento o ritiro dell'alunno avviene dopo il 31/12 non si rimborserà nessuna quota.

Approvato con delibera del CdI n.61 del 08/04/2024